

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato dell'Agricoltura,
Forestazione e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture,
Forêts et Ressources Naturelles

Località Amérique, n. 127/a
11020 QUART (Aosta)
Tel. 0165/776111-361257
Telefax 0165/765814-235629 - Télex 210820

Servizio forestazione e risorse naturali
Service des forêts et des ressources naturelles

Prot. n. 170 99 / SF
Vs./Rif.

DIPENDENTI REGIONALI

Aosta, — 5 SET. 1996
Aoste,

Alle Stazioni forestali
S E D E

Al personale del CFV
c/o i Servizi Centrali
S E D E



Al personale del Servizio
Forestazione e Risorse
Naturali
S E D E

CIRCOLARE n. 31

OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Disposizioni in materia di autocertificazione ed autenticazione delle sottoscrizioni.

In ossequio alla normativa richiamata all'oggetto e in ottemperanza alle direttive impartite della Presidenza della Giunta regionale, con nota prot. 3824/gab, dell'Ufficio di Presidenza in data 24 luglio 1996, si comunica che il Servizio scrivente provvederà a trasmettere i timbri necessari alla celere osservanza degli adempimenti prescritti dagli articoli 14 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si precisa che l'articolo 14 della legge sopra richiamata stabilisce che l'autenticazione di copie di atti e documenti è effettuata dal pubblico funzionario dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Si rammenta che, con riguardo ai pubblici funzionari legittimati all'autenticazione, il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) ha sancito la competenza dei dipendenti appartenenti a qualsiasi livello o a qualifica superiore alla quinta, oltre che dei responsabili del procedimento, designati ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si precisa che l'autenticazione della copia consiste nell'attestazione della conformità della copia all'originale dell'atto o del documento a cura del pubblico ufficiale che, nel riempire le parti in bianco del timbro appositamente predisposto dal Servizio, dovrà indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, la qualifica, il suo cognome e nome, apponendo la firma per esteso. Se la copia consta di più fogli, la firma deve essere apposta anche a margine di ciascun foglio. Nel caso si tratti di documento prodotto o esibito, il pubblico ufficiale deve indicare il cognome e il nome dell'esibitore e le modalità della sua identificazione (estremi del documento di identità personale e degli altri documenti non scaduti, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni). L'articolo 3 del D.P.R. 130 del 1994 stabilisce inoltre che nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta " ... dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso."

Si precisa che non è consentito il rilascio di copia di una copia dell'atto originale.

Si rammenta inoltre che l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni e stabilisce che la sottoscrizione di istanze, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di atti di notorietà e di ogni altra domanda o istanza diretta all'amministrazione può essere autenticata, quando l'autenticazione è espressamente prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di uno pubblici ufficiali competenti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Essa deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione ex articolo 2703 c. c.. Per l'autenticazione delle firme apposte sui fogli intermedi, il pubblico ufficiale provvede aggiungendo la propria firma.

Si precisa infine che i timbri predisposti già recano l'ammonimento da rivolgere al sottoscrittore in merito alle responsabilità penali per coloro i quali

rendano mendaci dichiarazioni, in ossequio al combinato disposto degli articoli 20, 20 bis e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si raccomanda pertanto la stretta osservanza di quanto sopra esposto.

Firmare per presa visione.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE -
Dott. Alberto Cerise

SF/sf

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Présidence
du Gouvernement

Presidenza
della Giunta

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. 0165/273111-273901-273920
Télex 210208 VDA
Télécopie 0165/273303

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
VALLE D'AOSTA
Assessorato Agricoltura, Foreste
e Risorse Naturali

Banca della Presidenza
Ufficio di Presidenza

29 LUG 1996

Réf. n.

Prot. n.
Vs./Rif.

3824/Gab.

Prot. n. *1111/SF*
Serie *111* Cat. *2* Fasc. *9*

Ai Dirigenti
Regionale

dell'Amministrazione

LORO SEDI

Al Sindaco del Comune di

11100 - AOSTA

Agli Assessori regionali

LORO SEDI

Aosta,
Aoste,

24 LUG. 1996



OGGETTO: Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Disposizioni in materia di autocertificazione ed autenticazione delle sottoscrizioni.

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Aosta, ha segnalato, con nota n. 17299 del 11 luglio 1996, una limitata disponibilità di diversi Uffici regionali a dare corretta applicazione alla normativa di cui all'oggetto.

In particolare, viene lamentato il fatto che -con notevole disagio per l'utenza e per i Servizi del Comune- con certa frequenza i cittadini vengono indirizzati presso gli Uffici comunali al fine di ottenere autenticazioni di firme e di copie, quando le stesse potrebbero essere regolarmente autenticate dai funzionari regionali abilitati a ricevere la documentazione.

Per quanto sopra, si invita le SS.LL. a volersi attivare affinché, da parte degli Uffici, sia garantito il pieno rispetto del disposto ex l. 15/68 -come più volte sollecitato in precedenti circolari- avendo particolare riguardo ad una corretta applicazione degli artt. 14 (Autenticazione di copie) e 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni).

In specie, si richiamano la nota n. 3284/Gab del 30 maggio 1994 ("Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. Disposizioni in materia di autocertificazione. Stato di applicazione") e la circolare n. 22, prot. 2027/Gab del 11 aprile 1995 ("Normativa Antimafia"), per la parte relativa ad "ACQUISIZIONE DEI DATI".

Si raccomanda un'attenta osservanza di quanto sopra esposto e si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE
- Dino Viérin -

PDN/